



2011/08.02/000129-02  
DIRA41000 - 2018/74

<p><b>SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI</b></p> <p>UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE</p>	<p><b>SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO</b></p> <p>UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI</p>
---	--

**OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..**  
**Progetto di ampliamento allevamento suinicolo in Fraz. Monsola e in Via Monera n. 38 nel Comune di Villafalletto (SITO 1) e in Cascina Bosco, nel Comune di Villafalletto (SITO 2).**  
**Proponente: Az. Agricola Giordanino GB & Figli, Via Termine n. 7, 12024 - Costigliole di Saluzzo.**  
**Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.**  
**Rilascio autorizzazione integrata ambientale.**  
**Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..**

#### I DIRIGENTI DEI SETTORI

**Vista** l'istanza in data 14.12.2017, con prot. n. 94331 del Sig. Giordanino Remo Francesco in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola GIORDANINO G.B. & figli di Walter Remo ed Erminio con sede in Via Termine n. 7 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN), intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell' art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e di contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

**Premesso che:**

Con nota prot. n. 95965 del 20.12.2017, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 20.12.2018, sul sito web della Provincia di Cuneo.

Decorsi i tempi stabiliti dall'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06, la Provincia, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 18 gennaio 2018, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

Con nota prot. n. 14998 del 26.02.2018 si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi odierna in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i..

L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 1 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. : *"impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini."*

L'intervento è relativo all'allevamento di suini dell'Az. Agricola Giordanino GB & Figli che risulta costituita da due centri aziendali: quello principale (sito 1) è costituito da 2 parti, una localizzata in via Monera 38 a Villafalletto adibita a scrofaia e Fr. Monsola per l'ingrasso e l'altro (sito 2) localizzato in Cascina Bosco, sempre nel Comune di Villafalletto, adibito allo svezzamento dei suinetti che provengono dal sito 1.

Il progetto in esame riguarda la costruzione di un nuovo capannone adibito all'allevamento delle scrofe nel sito 1 e di un nuovo capannone, per lo svezzamento dei suinetti, nel sito 2.

L'allevamento era già stato sottoposto a procedimento di verifica, avviato in data 18/07/2017, che si era concluso con esito di assoggettamento alla procedura di Valutazione ex art. 23 del D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e L.R. 40/1998 di cui al provvedimento dirigenziale n. 4121 del 10.10.2017.

La sua situazione autorizzativa allo stato attuale consta di:

- 1) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata in data 20/09/2014 con Provvedimento Conclusivo n. 14/018 dal SUAP di Villafalletto, per i due centri aziendali di Villafalletto via Monera, 38 (centro aziendale principale) e Villafalletto frazione Monsola.
- 2) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata in data 11/02/2015 con Provvedimento Conclusivo n.15/004 dal SUAP di Villafalletto per il capannone adibito allo svezzamento dei suini e sito in Cascina Bosco a Villafalletto.

Contestualmente alla Valutazione di Impatto Ambientale la ditta provvede alla modifica dell'AIA considerando la totalità delle strutture di allevamento (sito 1 e sito 2) in considerazione della connessione funzionale dei due siti.

In data 20 marzo 2018 è stata convocata la 1<sup>a</sup> Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Sulla base della documentazione agli atti, ritenendo acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento (ed in particolare i contributi dell'A.R.P.A. Dipartimentale di Cuneo, del Comune di Villafalletto e dell'Ufficio provinciale Tutela del Territorio), la Conferenza di Servizi si è conclusa

come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente, ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, nei seguenti termini:

con l'acquisizione di pareri favorevoli dei rappresentanti degli Enti partecipanti per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo relativo all'accorpamento dei siti in questione e la costruzione di nuove strutture.

In particolare, in tale sede è stato preso atto della **richiesta del proponente di non svolgere il riesame sull'intera installazione per l'applicazione delle BAT Conclusions, e di rinviare lo stesso alle scadenze stabilite dall'apposito calendario provinciale.**

Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In quest'ultima Conferenza, in applicazione dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.

In dettaglio si richiamano i seguenti pareri:

- a) **parere favorevole del settore provinciale Tutela del Territorio** espresso con nota prot. n. 23336 del 26.03.2018 :
1. alla pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale relativo all'accorpamento dei siti in questione ed alla costruzione delle nuove strutture;
  2. al rilascio dell'AIA, previa presentazione, entro i termini richiesti nella Conferenza di Servizi, dei chiarimenti necessari ai fini della materiale predisposizione del provvedimento autorizzativo finalizzato all'esercizio dell'allevamento nel suo complesso, ivi compreso l'ampliamento.
- b) Nota prot. ric. n. 21122 del 19.03.2018 del **Comune di Villafalletto (Allegato n. B)** nella quale sono richiesti ulteriori chiarimenti.

I chiarimenti relativi al progetto in esame emersi nel corso della Conferenza di Servizi sono stati formalizzati al proponente con nota prot. n. 22183 del 21.03.2018. La ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, ritenuta esaustiva, con nota prot. ric. n. 26486 del 05.04.2018.

Risulta pervenuta successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi la nota prot. ric. n. 21871 del 20.03.2018 da parte dell'ASLCN1 con cui esprime parere favorevole.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività, la realizzazione del progetto è subordinata alle prescrizioni di cui all'allegato atto autorizzatorio integrato ambientale **(Allegato A)**.

In conclusione, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dell'esito della Conferenza di Servizi del 20 marzo 2018 - il cui verbale è conservato agli atti dell'Ente - nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal proponente con nota del 05.04.2018, si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento, così come proposto e localizzato, in quanto dalla messa in esercizio dell'allevamento non è attendibile un ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che dal punto di vista progettuale l'ampliamento dell'allevamento risulta allineato alle Migliori Tecniche Disponibili ed, in relazione alla gestione degli effluenti zootecnici, presso l'installazione è disponibile una volumetria di stoccaggio adeguata alle disposizioni normative e, per le operazioni di utilizzazione agronomica, la ditta dichiara di effettuare lo spandimento con bande rasoterra e successivo interrimento nei termini previsti dalle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto che**

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

**Visti:**

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 16.06.2017, n. 104;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Viste** le note prot. ric. n. 21122 del 19.03.2018 del Comune di Villafalletto e n. 21871 del 20.03.2018 dell’ASLCN1, in premessa richiamate.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 20 marzo 2018, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri acquisiti nell’ambito della stessa.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

## DETERMINANO

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di ampliamento allevamento suinicolo in Fraz. Monsola e in Via Monera n. 38 nel Comune di Villafalletto (SITO 1) e in Cascina Bosco, nel Comune di Villafalletto (SITO 2)**, presentato da parte del Sig. Giordanino Remo Francesco in qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola GIORDANINO G.B. & figli di Walter Remo ed Erminio con sede in Via Termine n. 7 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN), in quanto dalla messa in esercizio dell’allevamento non è attendibile un ulteriore impatto significativo e negativo sull’ambiente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che dal punto di vista progettuale l’ampliamento dell’allevamento risulta allineato alle Migliori Tecniche Disponibili ed, in relazione alla gestione degli effluenti zootecnici, presso l’installazione è disponibile una volumetria di stoccaggio adeguata alle disposizioni normative e, per le operazioni di utilizzazione agronomica, la ditta dichiara di effettuare lo spandimento con bande rasoterra e successivo interrimento nei termini previsti dalle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’attività, la

realizzazione del progetto è subordinata alle prescrizioni di cui all'allegato atto autorizzatorio integrato ambientale (**Allegato A**).

4. **DI RILASCIARE** ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, finalizzata all'esercizio dell'allevamento nel suo complesso - nella configurazione successiva all'ampliamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. **DI RINVIARE** - come richiesto dal proponente in sede di Conferenza di Servizi - **il riesame sull'intera installazione circa l'applicazione delle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili, secondo le scadenze stabilite dall'apposito calendario provinciale, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
6. **DI RINVIARE** agli atti successivi di competenza del Comune di Villafalletto l'adozione dei seguenti provvedimenti in materia urbanistico-edilizia:
  - per quanto attiene la realizzazione nuovo capannone in Fraz. Monsola  
2° variante in corso d'opera (Pratica Edilizia n. 17/027) presentata in data 17.10.2017 in attesa di integrazioni, con autorizzazione paesaggistica rilasciata con determinazione n. 517 del 06.12.2017);
  - per quanto attiene la ristrutturazione e nuova costruzione di stalle in Via Monera:  
2° variante in corso d'opera (Pratica Edilizia n. 17/026) presentata in data 17.10.2017 in attesa di integrazioni, con autorizzazione paesaggistica rilasciata con determinazione n. 516 del 06.12.2017);
  - per quanto attiene l'installazione batteria di silos metallici:  
Pratica Edilizia n. 17/009 del 31.03.2017 in attesa di integrazioni, autorizzazione paesaggistica rilasciata con determinazione n. 159 del 03.05.2017.
7. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2, nonché l'autorizzazione di cui al punto 4, sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
8. **DI PRESCRIVERE** che, ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, è affidato all'ARPA Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di esercizio dell'allevamento e di stabilire che, a tal fine, il proponente deve dare tempestiva comunicazione della messa in esercizio dell'allevamento ad ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
9. **DI CONSIDERARE ACQUISITI**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
10. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

11. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione sul sito web della Provincia (Albo Pretorio) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 , D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti:

1. Autorizzazione Integrata Ambientale, nel rispetto di tutte le prescrizioni al suo interno contenute (Allegato A).
2. Nota prot. ric. n. 21122 del 19.03.2018 del Comune di Villafalletto (Allegato B).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE  
(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)  
Dott. Alessandro RISSO

IL DIRIGENTE  
(Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali)  
Dott. Luciano FANTINO